

**Un Comune chiede: è possibile la sospensione di un'attività per mancato pagamento reiterato dei tributi? Quali sono i riferimenti normativi?**

Il mancato pagamento dei **tributi locali** è un tema di interesse per le connessioni e le possibili conseguenze sullo svolgimento delle attività economiche.

Il *decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 58 del 28 giugno 2019* all'art.15 ter prevede la possibilità per gli enti locali di **subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi inerenti l'attività commerciali o produttive e la continuazione stessa dell'attività.**

*“Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.*

Secondo quanto previsto nell'articolo sopra riportato, qualsiasi tipo di provvedimento che può essere intrapreso per attività non in regola con il pagamento dei tributi comunali deve però essere **previsto da una norma regolamentare** approvata dagli organi dell'Amministrazione locale comunale (regolamento, criteri ecc).

Se da un lato si intuisce il criterio ispiratore del legislatore che sta alla base della stesura di tale norma, rispetto a questo orientamento è possibile effettuare alcune osservazioni.

Per alcune attività economiche, nella fattispecie del commercio, i casi per i quali è prevista la revoca di un'autorizzazione sono definiti in modo preciso dalla legislazione specifica del commercio (dlgs 114/1998 art. 22 e successive modifiche e tutti i provvedimenti inerenti) e tra di essi non è contemplata la non regolarità del pagamento dei tributi locali.